



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI,
GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE e TOMASELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2011

Misure per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese.
Deleghe al Governo in materia di incentivi alle imprese, di coordinamento delle norme in materia di semplificazione e certificazione sostitutiva e in materia di contratti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo dati forniti dalla Banca d'Italia, nella media del 2010 il prodotto interno lordo (PIL) dell'Italia è aumentato dell'1,0 per cento, contro l'1,7 per cento dell'area dell'euro, mentre il volume del commercio mondiale l'anno scorso è sostanzialmente tornato ai livelli pre-crisi (+7,4 per cento).

In tale quadro di sostanziale immobilità che potrebbe perdurare anche negli anni 2011 e 2012, per tornare a crescere l'Italia deve promuovere un ventaglio di politiche e di riforme tale da innalzare il potenziale di crescita dell'economia italiana, attraverso riforme specifiche rivolte alle micro, piccole e medie imprese, all'interno di una più generale strategia di sviluppo del Paese.

Il perdurare della crisi ha spinto tutti i Paesi avanzati a confrontarsi con la ricerca di un nuovo paradigma di sviluppo in grado di sostenere le contestuali sfide dell'allargamento dei diritti, della globalizzazione e della rivoluzione tecnologica. Non è stato così per l'Italia dove le politiche del Governo sono state improntate a tagli generalizzati che hanno colpito i settori produttivi e lo Stato sociale.

È necessario che si affermi anche nel nostro Paese un nuovo atteggiamento culturale, sollecitato dall'Unione europea con la risoluzione del Parlamento europeo 2008/2237 (INI) del 10 marzo 2009 sullo *Small Business Act*, per provare a «pensare sempre a misura di piccolo». È un dovere, per le future generazioni, che il rigore nei conti pubblici sia sempre accompagnato da politiche di sviluppo.

È necessario costruire il Paese delle opportunità e la libera intrapresa dei cittadini è uno strumento fondamentale di mobilità

sociale e di sviluppo della capacità creativa degli italiani.

Per tali motivi alle micro, piccole e medie imprese, quasi il 95 per cento del totale, deve essere riconosciuto il ruolo di «spina dorsale» del Paese, elemento di solida tenuta del sistema economico e sociale, motore di innovazione e di sviluppo, ma soprattutto veicolo di trasmissione di valori e di promozione della parità e della realizzazione umane, fondate sul merito, sulla fatica e sulla capacità di far fruttare i propri talenti.

Le piccole e medie imprese (PMI) italiane sono caratterizzate da una benefica prevalenza del fattore famiglia/lavoro sul capitale, una peculiarità positiva, che deve essere sostenuta promuovendone l'organizzazione in rete e sostenendone la patrimonializzazione.

Poco o nulla, invece, si è fatto per le reti d'impresa, per i distretti e per i consorzi che rappresentano un'opportunità da sostenere con una seria normativa che può consentire lo sviluppo di sinergie sui territori. È invece necessario sostenere, sul piano sia giuridico sia fiscale, le reti d'impresa, l'evoluzione dei distretti, delle filiere e dei consorzi, come formazioni in grado di coniugare i vantaggi in termini di flessibilità produttiva e le necessità di una scala adeguata ad affrontare la competizione globale.

A tal fine deve essere riformato l'attuale sistema di incentivi, eliminando quelli «a pioggia» a favore di un sostegno mirato alle aggregazioni tra imprese e tra imprese e università, per rafforzare e per favorire lo sviluppo tecnologico e il radicamento della ricerca e della capacità competitiva dei territori.

La diversità dell'Italia nella sua struttura produttiva deve essere riconosciuta, per questo è necessario un impegno in sede di

Unione europea, affinché in tutti gli ambiti le politiche tengano conto della specifica ricchezza italiana, non rintracciabile in alcun altro Paese europeo.

Le PMI italiane hanno dimostrato una grande capacità di adattamento all'evoluzione dei mercati internazionali, attraverso la flessibilità che le contraddistingue, la ricerca di moduli organizzativi originali, a partire dalla costituzione di distretti, e la capacità di farsi promotrici di tecniche e di processi innovativi. Più significativi progressi potrebbero essere conseguiti in presenza di politiche attive di sostegno alla ricerca e all'innovazione e di penetrazione nei mercati stranieri, riconoscendo a tale fine anche il valore delle politiche locali di sviluppo.

È innegabile che la difficoltà di accesso al credito sia esponenzialmente cresciuta con la crisi economica. Il sistema bancario è determinante per rendere la crisi meno profonda e duratura, i punti più critici sono innanzitutto la quantità di credito che attualmente viene allocata sull'economia reale, soprattutto sulle PMI e il costo di tale credito. In attesa del completamento delle modifiche strutturali di Basilea 2 è indispensabile una moratoria sul rimborso della quota capitale dei prestiti, strada maestra per una trasparente collaborazione tra imprese e sistema bancario, nell'interesse del Paese.

La prima modalità di sano finanziamento dell'impresa è una corretta relazione tra debitore e creditore nell'ambito dei pagamenti, sia della pubblica amministrazione che tra privati, mentre troppo spesso il fabbisogno di credito delle PMI è artificiosamente accresciuto da modalità di pagamento «capestro», che generano un «cortocircuito» anche nei sistemi di autofinanziamento più sani ed evoluti.

La vigente imposizione a carico delle imprese presenta una serie di ostacoli alla crescita perché disincentiva l'utilizzo del capitale proprio rispetto al capitale di debito e tassa differentemente il reddito del capitale investito a seconda della forma giuridica del-

l'impresa. Anche qui si è assistito all'aumento della pressione fiscale sui redditi d'impresa e di lavoro a tutto vantaggio delle rendite.

Nulla si è fatto, inoltre, per favorire l'occupazione, in un momento nel quale il lavoro dipendente è diventato quasi un miraggio. Per questo devono essere sostenuti i progetti d'incubazione di nuova impresa collegati a strumenti fiscali innovativi e di basso impatto nella fase di *start up*, sia per i molti giovani in cerca di prima occupazione che per le donne e per i disoccupati di età superiore a cinquanta anni, anche utilizzando le opportunità offerte dal settore cooperativo.

Nel Mezzogiorno, in particolare, la promozione e lo sviluppo delle imprese giovanili e femminili devono essere sostenuti poiché in grado di valorizzare le risorse endogene e di accrescere il capitale sociale del territorio, permettendo la partecipazione diretta dei cittadini ai processi economici e di cambiamento nelle comunità locali.

Devono essere, infine, tenuti in grande considerazione il fenomeno, nuovo e quanto mai significativo per l'integrazione e per la crescita del Paese, delle 340.000 aziende costituite da immigrati e la promozione dell'autoimpresa per chi viene in Italia e, rispondendo a esigenze reali di mercato, si afferma nella legalità e nel rispetto delle regole, che è e rimane un punto a favore di ogni processo di integrazione.

La comunicazione COM(2008)394 adottata dalla Commissione europea il 25 giugno 2008, «Una corsia preferenziale per la piccola impresa», meglio nota come «*Small Business Act*», è di massima importanza per le politiche di sostegno alle PMI le quali, oltre a rappresentare la parte prevalente delle imprese attive in Europa, garantiscono l'occupazione a 65 milioni di persone e producono oltre la metà del PIL dell'Unione europea.

La comunicazione riveste particolare interesse per il nostro Paese, considerato che il fenomeno delle PMI è molto diffuso in Ita-

lia, costituendo la vera ossatura del tessuto produttivo nazionale, il 99,4 per cento delle imprese italiane sotto i cinquanta dipendenti: sono 4,8 milioni e producono il 70 per cento del PIL. Se si considerano le micro imprese sono 6 milioni le imprese italiane interessate allo «*Small Business Act*». È venuto il momento di finanziare strumenti efficaci a favore delle PMI che sorreggono il peso del Paese, con un'azione congiunta del Parlamento, del Governo e delle regioni per rinnovare profondamente le politiche volte a creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle PMI attraverso una vera semplificazione burocratica per la costituzione e per la trasmissione d'impresa; uno stabile miglioramento nell'accesso al credito, agli incentivi e al mercato degli appalti pubblici; con politiche ambientali ed energetiche, fiscalità e formazione a misura di micro imprese e PMI.

Le indicazioni contenute nello «*Small Business Act*», per quanto concerne i compiti che sono affidati alla competenza degli Stati membri, offrono l'occasione per aggiornare, ove necessario, la disciplina vigente, particolarmente frastagliata e spesso anche contraddittoria, in particolare per i dieci principi fondamentali intorno ai quali sono organizzate le iniziative da adottare.

Il presente disegno di legge punta ad applicare in Italia gli obiettivi della citata comunicazione demandati alla responsabilità degli Stati membri.

A tal fine, l'articolo 1, reca la definizione di impresa e di micro, piccola e media impresa, qualificando le norme della presente proposta quali principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e dell'ordinamento giuridico dello Stato. Lo scopo è garantire la piena applicazione della citata comunicazione adottata dalla Commissione europea e in particolare la coerenza delle normative proposte dal Governo, dal Parlamento e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima.

L'articolo 2 istituisce il programma strategico nazionale «Una corsia preferenziale per le micro, piccole e medie imprese», che il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, dovrà adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il programma, triennale, potrà essere modificato annualmente e dovrà contenere gli interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, in particolare il ricorso a meccanismi automatici di agevolazione mediante credito d'imposta, *bonus* fiscale o *voucher*; la destinazione di una quota di risorse non inferiore al 60 per cento del complesso delle risorse del Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, istituito dalla presente proposta, alle micro, piccole e medie imprese; il ricorso a modalità di intervento basate su progetti di innovazione di prodotto e di processo, la promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali; il superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno: la previsione di agevolazioni mirate alla creazione di micro, piccole e medie imprese da parte di giovani in cerca di prima occupazione, di donne e di disoccupati di età superiore a cinquanta anni.

Le successive misure disciplinano gli interventi fiscali e di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, riformando l'attuale sistema di incentivi alle imprese.

Al fine di recuperare adeguate risorse per finanziare il programma strategico nazionale, l'articolo 3 prevede che presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito il Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, nel quale confluiscono tutti i fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali agli interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato, che sono conseguentemente soppressi dalla medesima data, esclusi quelli in

qualsiasi forma erogati per la ricerca e gli incentivi fiscali volti ai nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate. Si prevede poi una delega al Governo ad adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati all'attuazione del programma strategico nazionale. La destinazione e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo sono stabilite con tali decreti secondo precisi principi e criteri direttivi, tra i quali l'eliminazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul costo del lavoro; l'abbattimento dei costi energetici; la progressiva eliminazione dell'ineducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo, l'introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti d'impresa, per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari; il finanziamento di progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito del risparmio energetico e sviluppo dell'economia verde e dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi, delle reti d'impresa, dei distretti e delle forme aggregative tra imprese; la ricerca, l'innovazione e l'ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti miranti a un significativo miglioramento dell'impatto sul clima e sull'ambiente; l'individuazione dei meccanismi automatici di agevolazione, dei tempi di conclusione delle fasi procedurali, delle modalità dei controlli e delle ispezioni, delle modalità dell'eventuale revoca delle agevolazioni, delle metodologie per il monitoraggio e per la valutazione di efficacia delle agevolazioni, nonché dell'impiego delle tecnologie informatiche. Gli incentivi non spetteranno alle imprese che negli ultimi cinque anni abbiano delocalizzato e ai datori di lavoro che abbiano effettuato riduzione di personale nei

sei mesi precedenti l'entrata in vigore dei citati decreti legislativi.

L'articolo 4 si occupa del sostegno alla competitività delle micro, piccole e medie imprese. Si prevede che, per favorirne l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantisca la trasparenza nei rapporti tra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di poteri di indagine, diffida e sanzione nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi o intese, nonché condizioni ostative imposte a prescindere dall'esame di merito relativo alla situazione patrimoniale e all'effettiva produttività delle medesime. Si prevede anche la sottoscrizione di accordi di programma con l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un più efficace impiego delle risorse stanziato dalle medesime. Infine è incentivata la costituzione di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione.

L'articolo 5 introduce norme a tutela dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali. In particolare si prevede che le regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, possano costituire, in via temporanea e comunque non oltre il 2015, strumenti finanziari o società finalizzati a rilevare aziende o rami di esse ed effettuare tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

L'articolo 6 si occupa di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, prevedendo per le imprese appartenenti ai distretti l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica indicata nel Programma strategico nazionale con risorse tratte dal Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, fino a un limite di 50 milioni di euro per l'anno 2011, di 100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 150 milioni di euro per l'anno 2013.

L'articolo 7 intende sostenere anche nel nostro Paese lo sviluppo delle iniziative dei cosiddetti «*Business Angel*», ovvero degli investitori informali nel capitale di rischio delle imprese. A tal fine si prevede che i soggetti pubblici e privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione, quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, possano detrarre il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica indicata nel Programma strategico nazionale con risorse tratte dal Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

L'articolo 8 si occupa del sostegno alle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese. Si prevede che le aggregazioni create nella forma di una *new company* composta da imprese compatibili per filiera o per set-

tore di mercato che conferiscono i propri *asset* aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, con particolare riguardo alle aggregazioni formate da una maggioranza di micro, piccole e medie imprese e nel caso di ingresso di banche che garantiscono i nuovi crediti con le azioni acquisite nella *new company*, usufruiscano per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica indicata nel Programma strategico nazionale con risorse tratte dal Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

L'articolo 9 interviene a favore delle micro piccole e medie imprese in stato di insolvenza. Per tali imprese dichiarate fallite alla data del 1° gennaio 2011 le procedure legali di scioglimento, in caso di bancarotta non fraudolenta, le procedure fallimentari o concorsuali non possono avere una durata superiore a un anno. Inoltre ai soggetti interessati sono garantiti gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.

L'articolo 10 si occupa delle norme in materia di semplificazione e certificazione sostitutiva, prevedendo il coordinamento della disciplina relativa allo sportello unico per le attività produttive, alle agenzie per le imprese e alla segnalazione certificata di inizio attività con ogni altra norma che possa incidere o sovrapporsi ad essa, al fine dell'eventuale coordinamento, modifica o abrogazione; ulteriori norme di semplificazione a favore delle micro, piccole e medie imprese; l'integrazione e la correzione di disposizioni contenute in precedenti leggi, con l'esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare; l'individuazione dei casi nei quali

le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati possano sostituire le verifiche da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti.

L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina dei contratti pubblici. Per favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, il Governo è delegato ad adottare, d'intesa con la Conferenza unificata, un decreto legislativo recante il codice di buone pratiche in materia di contratti pubblici, con lo scopo di superare le difficoltà incontrate dalle predette imprese con particolare riguardo all'entità degli appalti, alla suddivisione dei contratti in lotti e all'eventuale specificazione nella gara delle possibilità di subappalto; alla riserva di una quota non inferiore al 30 per cento dei contratti, alle micro, piccole e medie imprese e altre misure di favore volte al loro sostegno.

L'articolo 12 prevede il riordino delle accise gravanti sulle imprese per l'utilizzo di

gas naturale e di energia elettrica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, dovrà provvedere, con proprio decreto, al riordino prevedendo una nuova definizione d'impresa energivora che superi il criterio delle soglie minime di consumo, al fine di ridistribuire su tutte le imprese il carico fiscale, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, in modo da agevolare le micro, piccole e medie imprese.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca, stabilendo che all'inventore spetti in tutti i casi di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto.

L'articolo 14 stabilisce che fino alla data di adozione del Programma strategico nazionale possano essere avviate procedure per la concessione di aiuti derivanti da disposizioni vigenti prima della stessa data.

L'articolo 15, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

OGGETTO
E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Definizioni e finalità)

1. Ai fini della presente legge e ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del codice civile, si definiscono:

a) impresa, qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo *status* giuridico;

b) micro, piccole e medie imprese, le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. I princìpi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione COM (2008) 394 della Commissione, del 25 giugno 2008, recante «"Una corsia preferenziale per la piccola impresa" – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», di seguito denominata «comunicazione COM (2008) 394», e in particolare la coerenza delle normative proposte dal Governo, dal Parlamento e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima.

Art. 2.

*(Programma strategico nazionale
«Una corsia preferenziale per le micro,
piccole e medie imprese»)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma strategico nazionale «Una corsia preferenziale per le micro, piccole e medie imprese», di seguito denominato «Programma», contenente gli interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso a meccanismi automatici di agevolazione mediante credito d'imposta, *bonus* fiscale o *voucher*, volti al sostegno delle aggregazioni tra imprese, mediante contratti di rete, consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorare la capacità competitiva e innovativa e a incrementare la quota di mercato delle singole imprese e dell'aggregazione nel suo complesso, nonché dei distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi;

b) destinazione alle micro, piccole e medie imprese di una quota di risorse non inferiore al 60 per cento del complesso delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1;

c) ricorso a modalità di intervento basate su progetti, con preferenza per le iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo ivi compresa l'innovazione gestionale e organizzativa e di rafforzamento competitivo;

d) promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali;

e) superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

f) previsione di agevolazioni mirate alla creazione di micro, piccole e medie imprese da parte di giovani in cerca di prima occupazione, di donne e disoccupati di età superiore a cinquanta anni, finalizzate a sostenere progetti di incubazione collegati a strumenti fiscali innovativi e di basso impatto nella fase di *start up*.

2. Il Programma è triennale e può essere modificato annualmente con la medesima procedura prevista dal comma 1.

CAPO II

INTERVENTI FISCALI E DI SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 3.

(Riforma degli incentivi alle imprese e delega al Governo)

1. Al fine di recuperare adeguate risorse per il Programma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, di seguito denominato «Fondo» nel quale confluiscono tutti i fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali per interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato, che sono conseguentemente soppressi dalla medesima data, esclusi quelli in qualsiasi forma erogati per la ricerca e gli incentivi fiscali volti ai nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire i criteri e le modalità di destinazione e di erogazione degli incentivi alle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul costo del lavoro;

b) abbattimento dei costi energetici;

c) progressiva eliminazione dell'ineducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo, introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti d'impresa, per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari;

d) finanziamento di progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese che abbiano uno o più dei seguenti obiettivi:

1) risparmio energetico e sviluppo dell'economia verde;

2) internazionalizzazione dei sistemi dei distretti produttivi, delle filiere e delle reti d'impresa:

3) ricerca, innovazione e ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti miranti a un significativo miglioramento dell'impatto sul clima e sull'ambiente;

e) individuazione dei meccanismi automatici di agevolazione, tempi di conclusione delle fasi procedurali, modalità dei controlli e delle ispezioni, modalità dell'eventuale revoca delle agevolazioni, metodologie per il monitoraggio e per la valutazione di efficacia delle agevolazioni, impiego delle tecnologie informatiche.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere, entro quattro mesi dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro due mesi dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo non spettano alle imprese che negli ultimi cinque anni hanno delocalizzato verso altri Stati e ai datori di lavoro che hanno effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando le risorse del Fondo.

Art. 4.

(Sostegno alla competitività delle micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantisce la trasparenza nei rapporti tra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate,

accordi od intese, nonché condizioni ostative imposte a prescindere dall'esame di merito relativo alla situazione patrimoniale e all'effettiva produttività delle medesime.

2. Gli istituti di credito trasmettono ogni tre mesi al Ministero dell'economia e delle finanze, per la pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico sottoscrive accordi di programma con l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenenti le linee guida di politica industriale, le priorità e il sistema di valutazione degli interventi, per un impiego più efficace delle risorse stanziato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e finalizzate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese per la partecipazione ad eventi fieristici e attività promozionali.

4. Al fine di incentivare la costituzione di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico dello Stato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, definisce programmi di intervento in favore dei distretti e delle reti di imprese al fine di sviluppare nell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) un sistema di servizi specifici e integrati a sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento.

Art. 5.

*(Norme a tutela dei patrimoni aziendali
dei sistemi produttivi locali)*

1. Al fine di conseguire la conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, le regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, possono costituire in via temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, strumenti finanziari o società finalizzati a:

- a) rilevare aziende o rami di esse;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e di contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

2. Le iniziative di cui al comma 1, che possono prevedere la partecipazione di capitali privati, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, sono svolte mediante procedure ad evidenza pubblica a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese, da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa dell'Unione europea e con modalità di gestione separata di bilancio.

Art. 6.

(Distretti produttivi)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei

due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*).

2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B, punto I, numeri 2) e 3), del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e di innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate all'ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o di collezioni sotto forma di campionari.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013.

4. L'articolo 1, commi da 366 a 369 e da 371 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 7.

(Sostegno alle iniziative di investimento informale nel capitale di rischio delle imprese)

1. I soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, detraggono il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I soggetti di cui al comma 1 operano nella buona costruzione dei progetti, dando un sostegno ai giovani imprenditori o agli imprenditori in difficoltà, proponendo idee, prodotti e servizi innovativi e supportando tale azione con il capitale di rischio di cui al comma 1.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

Art. 8.

(Sostegno alle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese)

1. Le aggregazioni create nella forma di una nuova compagnia composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mer-

cato che conferiscono i propri beni aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, con particolare riguardo alle aggregazioni formate da una maggioranza di micro, piccole e medie imprese e nel caso di ingresso di banche che garantiscono i nuovi crediti con le azioni acquisite nella nuova compagnia, usufruiscono per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta relativa al periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Obiettivo delle aggregazioni di cui al comma 1 è la salvaguardia:

a) delle aziende in crisi che aderiscono all'iniziativa;

b) dei patrimoni aziendali e imprenditoriali delle realtà in crisi;

c) di almeno il 90 per cento dei fatturati aggregati relativi all'anno 2010;

d) degli occupati;

e) di almeno il 60 per cento dei crediti bancari in sofferenza;

f) di almeno l'80 per cento dei crediti dei fornitori;

g) dell'indotto relativo alle imprese aggregate.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è diretta:

a) alle micro, piccole e medie imprese con un fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro che si trovano in grave crisi economica e finanziaria;

b) alle imprese i cui imprenditori non possono accedere a sgravi fiscali per aumenti di capitale e non possono procedere a ricapitalizzazioni;

c) alle imprese per le quali azioni di supporto già tentate non hanno manifestato efficacia.

4. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

Art. 9.

(Sostegno alle piccole e medie imprese in stato di insolvenza)

1. Alle piccole e medie imprese che, per effetto della crisi economica, sono dichiarate fallite, a far data dal 1° gennaio 2011 si applicano le seguenti normative di favore:

a) le procedure legali di scioglimento delle imprese, in caso di bancarotta non fraudolenta, e le procedure fallimentari o concorsuali non possono avere una durata superiore a un anno;

b) ai soggetti interessati sono garantiti gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la procedura autorizzatoria relativa al riconoscimento del diritto ai benefici di cui al comma 1, lettera b), ai limiti agevolabili e alla modulazione temporale dei minori versamenti d'imposta connessi alle detrazioni riconosciute, fino a un limite di 5 milioni di euro annui a partire dall'anno 2011 con le risorse del Fondo.

Art. 10.

(Delega al Governo in materia di coordinamento delle norme in materia di semplificazione e certificazione sostitutiva)

1. Al fine di attuare la comunicazione COM(2008)394, di rimuovere gli ostacoli

che ne impediscono lo sviluppo, di ridurre gli oneri burocratici e di introdurre misure di semplificazione amministrativa, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento della disciplina relativa allo sportello unico per le attività produttive, alle agenzie per le imprese e alla segnalazione certificata di inizio attività con ogni altra norma che può incidere o sovrapporsi a tale disciplina, al fine del coordinamento, della modifica o dell'abrogazione;

b) previsione di ulteriori norme di semplificazione a favore delle micro, piccole e medie imprese;

c) integrazione e correzione delle disposizioni vigenti, con l'esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare;

d) individuazione dei casi nei quali le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati possono sostituire le verifiche da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

3. Il Ministro per la semplificazione normativa trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento nazionale e regionale rispetto ai prin-

cipi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione COM(2008)394;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla normativa vigente per le micro, piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;

c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;

d) le specifiche misure da adottare in materia di semplificazione per favorire la competitività e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 11.

(Delega al Governo in materia di disciplina dei contratti pubblici)

1. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo recante il codice di buone pratiche in materia di contratti pubblici, con lo scopo di superare le difficoltà incontrate dalle predette imprese, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre disposizioni volte a disciplinare l'entità degli appalti, la suddivisione dei contratti in lotti, nonché l'eventuale specificazione nella gara delle possibilità di subappalto;

b) riservare una quota non inferiore al 30 per cento dei contratti alle micro, piccole e medie imprese;

c) garantire l'accesso alle informazioni pertinenti e migliorare la qualità e la chiarezza delle informazioni fornite;

d) introdurre il divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti, requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi;

e) provvedere all'alleggerimento degli oneri amministrativi, anche prevedendo la presentazione di autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità e il divieto per le amministrazioni pubbliche e per le autorità competenti di chiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso dell'amministrazione pubblica o eventuale documentazione aggiuntiva;

f) prevedere l'obbligo per l'appaltatore di comunicare immediatamente al subappaltatore l'avvenuta corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento dei lavori;

g) prevedere l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di tenere conto, nelle procedure di gara, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) favorire nelle procedure di gara le aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese, privilegiando associazioni temporanee d'impresa e forme consortili;

i) prevedere per l'accesso ai contratti pubblici a livello locale aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori od opere, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, specifiche procedure che facilitino la partecipazione di consorzi e di forme di aggregazione tra micro, piccole e medie imprese locali;

l) prevedere adeguate sanzioni nel caso in cui l'impresa sottoposta a verifica non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti autocertificati;

m) istituire un portale telematico degli appalti pubblici con lo scopo di rendere trasparente l'informazione sugli appalti pubblici per la fornitura di beni e di servizi d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e di ampliarne l'accesso alle micro, piccole e medie imprese;

n) provvedere alla predisposizione da parte delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti di elenchi delle imprese e dei fornitori aderenti a determinati obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e di servizi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle micro, piccole e medie imprese, è trasmesso alle Camere, entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera m), si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 12.

(Riordino delle accise gravanti sulle imprese per l'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea, ridistribuendo, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale al fine di agevolare le micro, piccole e medie imprese. Il riordino avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, i risultati dell'attività di ricerca appartengono alle università, alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici promotori e interessati aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, quando tali attività sono svolte da un inventore con il quale intercorre un rapporto di lavoro e purché tali attività siano realizzate nell'ambito di contratti di ricerca o di consulenza, o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o dell'Unione europea relativi all'attività di ricerca.

3. All'inventore di cui al comma 2 spetta in tutti i casi di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti

dallo sfruttamento del brevetto. Nel caso di concorso di più inventori a una medesima attività di ricerca, spetta a tutti i partecipanti il diritto di essere riconosciuti autori. Il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto è ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

4. L'inventore di cui al comma 2 comunica la propria invenzione all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità dal medesimo stabilite, affinché esso possa manifestare entro due mesi dalla comunicazione il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, o comunque qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico non abbia proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

5. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due mesi successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali a essa connessi.

6. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha il diritto di decidere se l'estensione deve essere effettuata in territori esclusi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico. In fase di rinnovo annuale, qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida di non mantenere la corresponsione del-

l'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti dal presente articolo l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi dallo stesso prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico. Il restante 30 per cento è devoluto all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessato. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida, dopo il deposito del brevetto, di cederlo a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico di appartenenza dei ricercatori, l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico interessato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o dei canoni derivanti dal suo sfruttamento.

8. Le università, le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici di cui al comma 2 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali, con fondazioni o con istituzioni pubbliche o private, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei proventi e dei canoni di cui al comma 3 e dalla concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione delle strutture di cui al comma 8, si fa fronte con le risorse del Fondo, fino a un limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 15 milioni di

euro per l'anno 2013. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono definite mediante un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

Art. 14.

(Disciplina transitoria)

1. Fino alla data di adozione del Programma possono essere avviate procedure per la concessione di aiuti derivanti da disposizioni vigenti prima della medesima data.

Art. 15

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2011, in 160 milioni di euro per l'anno 2012 e in 200 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclu-

siva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; *e)* presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro per l'anno 2011, a 160 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

